SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 227



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 10 agosto 2004.

Approvazione della tabella per l'erogazione del contributo annuale dello Stato, per il triennio 2004-2006, a favore degli enti a carattere internazionalistico, sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 dicembre 1982, n. 948, con la tabella allegata, relativa ai contributi a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 21 marzo 2001, n. 1203, sull'ultima revisione della tabella stessa;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della citata legge n. 948 del 1982 detta tabella deve essere sottoposta alla revisione per il triennio 2004-2006;

Esaminata l'attività svolta dagli enti già iscritti nella precedente tabella sulla scorta delle relazioni trasmesse al Parlamento e delle risultanze della vigilanza esercitata;

Vista la documentazione prodotta dagli enti a carattere internazionalistico ai fini dell'inserimento in tabella;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri n. 2564 del 10 agosto 2004 con il quale è stata approvata la ripartizione dello stanziamento di cui all'u.p.b. 2.1.2.2 «Contributi ad enti ed altri organismi» capitolo 1163 «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» per l'anno finanziario 2004;

Preso atto che una parte dello stanziamento complessivo a favore degli enti a carattere internazionalistico è destinata all'attuazione dell'art. 2 della citata legge n. 948 del 1982 che prevede la concessione di contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari;

Sentiti i pareri delle commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato;

Decreta:

È approvata la tabella allegata al presente decreto per l'erogazione del contributo ordinario annuale per il triennio 2004-2006, a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri in revisione della tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948.

Il contributo suddetto è stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 agosto 2004

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

ALLEGATO

LEGGE 28 DICEMBRE 1982, N. 948

Tabella 2004-2006

Ente	Contributo
1. S.I.O.I. - Società italiana per l'organizzazione internazionale	275.000
2. I.S.P.I. - Istituto per gli studi di politica internazionale	270.000
3. I.A.I. - Istituto affari internazionali	250.000
4. IPALMO - Istituto per le relazioni tra l'Italia, i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente	105.000
5. C.E.S.P.I. - Centro studi politica internazionale	77.000
6. C.I.M.E - Consiglio italiano per il movimento europeo	40.000
7. Aspen Institute Italia	40.000
8. Fondazione Liberal	40.000
9. Fondazione Alcide De Gasperi	40.000
10. A.I.C.C.R.E. - Associazione italiana consiglio comuni e regioni d'Europa	30.000
11. Centro studi americani	26.000
12. Comitato atlantico italiano	22.000
13. C.I.P.M.O. - Centro italiano pace Medio Oriente	20.000
14. Fondazione Rosselli	20.000
15. Fondazione Craxi	20.000
TOTALE DEI CONTRIBUTI ORDINARI . . .	1.275.000
Contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari (art. 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 948)	465.646
TOTALE GENERALE . . .	1.740.646

04A09340

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 2004.

Identificazione catastale dei beni immobili.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112, concernente l'istituzione di una società per azioni denominata «Patrimonio dello Stato S.p.a.» avente lo scopo di valorizzare, gestire ed alienare il patrimonio dello Stato;

Visto il comma 10 dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 63 del 2003, ai sensi del quale si prevede che il trasferimento dei beni può essere operato con le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il decreto 21 luglio 2003 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2003, con il quale sono stati trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.A. i beni elencati nell'allegato al medesimo decreto già individuati con decreto interministeriale del 27 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2000;

Considerata la necessità, ai fini operativi di una completa identificazione di alcuni immobili trasferiti ai sensi del citato decreto del 21 luglio 2003, con l'indicazione dei relativi dati catastali;

Vista la documentazione acquisita presso l'Agenzia del demanio;

Decreta:

Art. 1.

Gli immobili sottoindicati, compresi nell'elenco allegato al decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2003 sono catastalmente identificati come segue:

immobile sito in Monza (Milano) - via Mentana n. 20 - carceri giudiziarie: CF - foglio 23 - particella 3933 - subalterni 1 e 2;

immobile sito in Rimini - via Massimo D'Azeglio n. 1 - ex magazzino vendita Monopoli: CF - foglio 74 - particella 1196 - subalterno 4;

immobile sito in Ferrara - via Palestro n. 16 - area ex caserma via Palestro:

CF - foglio 382 - particella 771;

CT - foglio 382 - particella 771;

immobile sito in Ferrara - via Piangipane n. 81 - casa circondariale:

CF - foglio 380 - particelle 71-72 e 189 graffate fra loro;

CT - foglio 380 - particelle 71-72 e 189;

immobile sito in Firenze - piazza della Vittoria n. 10 - Eredità Messina:

CF - foglio 58 - particella 281 - subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15 e 16;

CF - foglio 58 - particella 281 - subalterno 7 (trattasi di quota di porzione indivisa pari a 752/1000);

CF - foglio 58 - particella 281 e particella 771 graffata - subalterno 8;

immobile sito in San Nazario (Vicenza) - via Trento n. 31 - ex agenzia coltivazione tabacchi:

CF - foglio 18 - particella 358 - subalterni 2, 3, 4 e 5;

CT - foglio 18 - particella 358;

immobile sito in Squinzano (Lecce) - via Ferruccio - via G. Mazzini - ex magazzino greggi:

CF - foglio 32 - particella 337 - subalterni 1 e 2;

CT - foglio 32 - particella 337;

immobile sito in Foggia - via Guido d'Orso - Serpente - ex centro radiotrasmittente: CT - foglio 93 - particelle 215, 352, 362, 422, 538, 539 e 609;

immobile sito in Livorno - via dei Pensieri n. 50 - località Ardenza - albergo Atletic:

CF - foglio 44 - particella 1054;

CT - foglio 44 - particelle 1054, 1168 e 1169;

immobile sito in Parma - via Torelli - via Zarotto - ex piazza d'Armi del Castelletto:

CF - foglio 20 - particella 834;

CT - foglio 20 - particelle 71, 73, 588, 697, 698, 703, 704, 705 e 834.

Art. 2.

Con ulteriori decreti si provvederà a completare l'identificazione catastale degli altri immobili di cui all'elenco allegato al citato decreto di trasferimento 21 luglio 2003.

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2004

p. *Il Ministro:* ARMOSINO

04A09323

DECRETO 16 settembre 2004.

Individuazione di ulteriori immobili di pregio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, che prevede che, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, per quanto concerne i beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza di altro Ministero, di concerto con detto Ministero, i beni immobili individuati dai decreti dirigenziali emanati dall'Agenzia del demanio possano essere trasferiti, a titolo oneroso, ad una o più società costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, e che, con i medesimi decreti, siano determinati il prezzo iniziale a titolo definitivo e le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo degli immobili trasferiti, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le società cessionarie realizzano per finanziare il pagamento del prezzo, l'immissione delle società cessionarie nel possesso dei beni immobili trasferiti, la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività, e le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002 (nel seguito indicato come il «Primo decreto del Ministro dell'economia») tramite il quale sono stati trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., gli immobili individuati dai decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio elencati nell'allegato 1 a tale decreto ministeriale ed è stata realizzata la seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351;

Visti i criteri per la definizione degli immobili di pregio indicati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 31 luglio 2002, emanato in attuazione del comma 13 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351;

Visti i decreti ministeriali emanati, in attuazione del comma 13 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, rispettivamente in data 1° aprile 2003 e 7 gennaio 2004 con i quali sono stati individuati il primo ed il secondo elenco di immobili di pregio tra quelli trasferiti alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. con il primo decreto del Ministero dell'economia;

Considerato che l'art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 351, dispone che gli immobili di pregio siano individuati con i decreti di cui al comma 1 del medesimo articolo, su proposta dell'Agenzia del territorio;

Considerato che la qualificazione degli immobili quali immobili di pregio ai fini della vendita, non è in alcun modo connessa ad eventuali classificazioni degli immobili effettuate in precedenza a qualunque altro fine anche locativo;

Vista la proposta, come successivamente modificata ed integrata, formulata in data 22 marzo 2004 ai sensi del predetto comma 13 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dall'Agenzia del territorio per l'individuazione, tra i beni trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, di un ulteriore elenco di immobili di pregio, elencati nell'allegato al presente decreto;

Considerato che, per l'individuazione degli immobili oggetto della proposta di cui al precedente capoverso ed elencati nell'allegato al presente decreto, l'Agenzia del territorio, tramite le proprie sedi periferiche, ha accertato, effettuando le relative necessarie verifiche: l'ubicazione degli immobili nei centri storici urbani, qualificati in base ai rispettivi piani regolatori come zone omogenee di tipo A; l'ubicazione degli immobili in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili, in base ai valori pubblicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, supera di almeno il 70 per cento il corrispondente valore medio di mercato rilevato nell'intero territorio comunale; la superficie netta superiore a 240 metri quadri delle unità immobiliari ad uso residenziale; la sussistenza di vincoli sugli immobili dichiarati ai sensi della legge n. 1089/1939 o ai sensi della legge n. 1497/1939, sulla base della sola documentazione fornita dagli enti gestori competenti;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, l'Agenzia del territorio, tramite le proprie sedi periferiche, ha accertato per tutti gli immobili oggetto della suddetta proposta ed elencati nell'allegato al presente decreto, effettuando le relative necessarie verifiche, l'insussistenza dello stato di degrado e, per i soli immobili ubicati nei centri storici urbani, la non necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

Decreta:

Art. 1.

Tra gli immobili trasferiti alla S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, sono da considerarsi di pregio, oltre agli immobili già individuati con i decreti ministeriali emanati in data 1° aprile 2003 e 7 gennaio 2004, ed oltre a qualunque altro immobile

che soddisfi i criteri indicati nella delibera allegata sub 1, al decreto ministeriale emanato il 31 luglio 2002 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e che saranno individuati con successivi decreti ministeriali, gli immobili elencati nell'allegato 1 al presente decreto ivi raggruppati tenendo conto della sussistenza di uno dei criteri di cui alla delibera sopra citata.

Art. 2.

Su proposta dell'Agenzia del territorio, formulata in data 12 maggio 2004 con nota n. 39896, gli immobili siti in Milano, corso Italia n. 45 e via di P.ta Romana n. 51, in rettifica di quanto disposto dal decreto ministeriale emanato in data 1º aprile 2003 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non sono da considerarsi immobili di pregio. Parimenti, su proposta dell'Agenzia del territorio, formulata con la nota citata, a rettifica dell'allegato al medesimo decreto ministeriale di cui al periodo precedente, i dati identificativi dell'immobile indicato come «INPS VE01 Venezia D.D. Campiello Magazen 3514» sono sostituiti dai seguenti «INPS VE01 Venezia Dorsoduro 3513-3514-3515», ed i dati identificativi dell'immobile indicato come «INPS VE02 Venezia Dorsoduro FDM Gaffaro e Campiello 3527» sono sostituiti dal riferimento «INPS VE02 Venezia Dorsoduro 3532-3536».

Art. 3.

Nell'allegato 1 del decreto ministeriale emanato in data 7 gennaio 2004 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in relazione all'immobile sito nel comune di Parma, individuato con il codice immobile «BO30», dopo le parole «via Collegio M. Luigia, 2», è aggiunta l'indicazione: «/via della Repubblica n. 49». Nel medesimo allegato, in relazione all'immobile sito nel comune di Mestre, individuato con il codice immobile «304305», le parole «via Capanni» sono sostituite dalle parole «via Fapanni, 36».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2004

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
ARMOSINO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

(Elenco 1)

ELENCO IMMOBILI VINCOLATI NON DEGRADATI

COMUNE	INDIRIZZO	ENTE GESTORE	CODICE IMMOBILE	Riferimento delibera	
CUNEO	VIA CAVALLOTTI 1-C.SO DANTE 37-VIA NIZZA 28	INPS	TO20	13.01.04 UP Cuneo (a)	
CAMPOBASSO	VIA GARIBALDI 2/C/D-VIA UMBERTO 4/6	INAIL	820	9.02.04 UP Campobasso (b)	
SIRACUSA	RIVA FORTE DEL GALLO N.2	INAIL	1210	20.01.04 UP Siracusa (b)	
BRESCIA	VIA GALILEO GALILEI 28	INAIL	121	14.01.04 UP Brescia (b)	
BRESCIA	PIAZZA VITTORIA,4/5/6	INPS	MI62	14.01.04 UP Brescia (a)	(1)
CATANIA	VIA S. EUPLIO 164/166/168	INAIL	1130	9.01.04 UP Catania (b)	(1)
PERUGIA	P.ZZA PARTIGIANI 9/ VIA CACCIATORI DELLE ALPI 11-21	INAIL	701	13.02.04 UP Perugia (b)	(1)
ROMA	VIA PIAVE 29	INPS	RM08	22.01.04 UP Roma (a)	
TARANTO	VIA LACLOS 1 - VIA JAPIGIA 4	INAIL	1020	15.01.04 UP Taranto (b)	(1)
VIAREGGIO	P.ZZA MANZONI 3 - EX V. REGIA 4	INAIL	663	3.02.04 UP Lucca (c)	(1)
BOLOGNA	VIA DE' COLTELLINI , 4	INPS	BO06	9.01.04 UP Bologna (a)	(1)
IMOLA	VIA DELLE SUORE 33	INPS	BO12	9.01.04 UP Bologna (a)	
MOLFETTA	VIA TATTOLI,6/O	IPSEMA	4	10.11.03 UP Bari (c)	(1)
NAPOLI	VIA MANZONI 131 - VIA S. CAPECE 12	INAIL	904	3.02.04 UP Napoli (b)	
SIENA	VIA TOZZI 7	INAIL	690	3.02.04 UP Siena (b)	
LATINA	CORSO DELLA REPUBBLICA 197	INPS	RM59	14.01.04 UP Latina	
CARRARA	VIA CUCCHIARI 1	INPS	N_A21	11.05.04 INPS	
NAPOLI	VIA PONTI ROSSI 5	INPS	N_A01	11.05.04 INPS	
LECCO	C.SO MARTIRI 59/61-VIA AMENDOLA 15	INAIL	132	2.02.04 UP Lecco (b)	
ROVERETO	LARGO CAMERA DI COMMERCIO 2	INAIL	271	7.01.04 UP Trento (b)	

(1) Inserito pure nell'elenco 3 in quanto anche ubicato in centro storico
(a) vincolo segnalato da INPS con nota del 18.02.03
(b) vincolo segnalato da INAIL con note del 25.02.03 - 18.06.03 - 26.06.03
(c) vincolo segnalato da IPSEMA con nota del 30.10.03

(Elenco 2)

ELENCO UNITA' IMMOBILIARI DI SUPERFICIE NETTA SUPERIORE A 240 MQ NON DEGRADATE

COMUNE	INDIRIZZO	ENTE GESTORE	CODICE IMMOBILE	foglio	part.	sub.	Riferimento delibera
ROMA	VIA R. LANCIANI, 7	INAIL	2136	582	149	17	13.02.04 UP Roma
ROMA	VIA CRESCENZIO 17/A	INPS	RM38	406	146	11	
ROMA	VIA CRESCENZIO 9	INPS	RM25	406	147	17	
				406	147	19	
				406	147	20	
ROMA	P.ZZA CAVOUR 10	INPS	RM28	406	148	10	
				406	148	12	
ROMA	P.ZZA ADRIANA 10	INPS	RM37	406	146	17	10.03.04 UP Roma
				406	146	19	
ROMA	P.ZZA ADRIANA 8	INPS	RM36	406	146	32	
				406	146	20	20.04.04 UP Roma
REGGIO CALABRIA	SS.18 TIRRENA 87/N	INPDAP	239/1	21	222	50	12.01.04 UP Reggio Calabria
				21	222	51	
				21	222	52	
				21	222	53	
				21	222	54	
				21	222	121	
TARANTO	VIALE VIRGILIO 104	INPDAP	6550/1	243	335	6	15.01.04 UP Taranto
L'AQUILA	C.SO FEDERICO II N. 59, VIA MONTEGUELFI	INAIL	840	101	2914	44	13.01.04 UP L'Aquila

(Elenco 3)

ELENCO IMMOBILI UBICATI IN CENTRO STORICO ZONA A NON DEGRADATI

COMUNE	INDIRIZZO	ENTE GESTORE	CODICE IMMOBILE	Riferimento delibera	
TERAMO	VIA IRELLI 6	INPDAP	6829/01	21.10.03 UP Teramo	
SIRACUSA	CORSO MATTEOTTI, 16	INPS	PA11	1.12.03 UP Siracusa	
FORLI'	C.DIAZ,36-V.MISSIRINI DA 1 A 15	INAIL	520	3.12.03 UP Forlì	
ALESSANDRIA	VIA GRAMSCI 2-4 ang. VIA BERGAMO 86/92	INAIL	1	14.01.04 UP Alessandria	
AVELLINO	VIA F. IANNACCONE 7	INPDAP	7054/1	13.01.04 UP Avellino	
AVELLINO	VIA F. IANNACCONE 12/18	INAIL	870		
NAPOLI	VICO CAVONE A PIEDIGROTTA 10 E	INAIL	902	3.02.04 UP Napoli	
NAPOLI	PIAZZA LEONARDO N.14	INPDAP	6543/01		
MOLFETTA	VIA TATTOLI,6/O	IPSEMA	4	10.11.03 UP Bari	(1)
BOLOGNA	VIA DE' COLTELLINI , 4	INPS	BO06	9.01.04 UP Bologna	(1)
SALO'	LUNGOLAGO ZANARDELLI 27	DEMANIO	BSB016101	14.01.04 UP Brescia	
BRESCIA	PIAZZA VITTORIA,4/5/6	INPS	MI62	14.01.04 UP Brescia	(1)
PALERMO	VIA G. TURRISI COLONNA 7	ENPALS	29	2.07.04 UP Palermo	
MESSINA	VIA GHIBELLINA 94	INAIL	1171	8.01.04 UP Messina	
CIVITAVECCHIA	CORSO CENTOCELLE 18	INAIL	800	22.01.04 UP Roma	
TARANTO	VIA LACLOS 1 - VIA JAPIGIA 4	INAIL	1020	15.01.04 UP Taranto	(1)
UDINE	VIA BARTOLINI N.18	INAIL	410	8.01.04 UP Udine	
TOLMEZZO	VIA DEL DIN N.11 - VIA BATTISTI 2/A	INAIL	413		
CATANIA	VIA S. EUPLIO 164/166/168	INAIL	1130	9.01.04 UP Catania	(1)
TRIESTE	VIA LORENZO GHIBERTI 4	INPDAP	7073/01	15.01.04 UP Trieste	
PERUGIA	P.ZZA PARTIGIANI 9/ VIA CACCIATORI DELLE ALPI 11-21	INAIL	701	13.02.04 UP Perugia	(1)
VITERBO	VIA MARCONI 16	INAIL	810	29.01.04 UP Viterbo	
ROVIGO	V.LE TRIESTE, 16/18	INAIL	320	22.12.03 UP Rovigo	
VIAREGGIO	P.ZZA MANZONI 3 - EX V. REGIA 4	INAIL	663	3.02.04 UP Lucca	(1)
VERONA	CORSO CAVOUR 6 - V.LO SAN LORENZO	INAIL	360	15.01.04 UP Verona	

(1) Inserito pure nell'elenco 1 in quanto anche immobile vincolato

04A09288

PROVVEDIMENTO 24 agosto 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 1827 del 27 luglio 2004, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in via Demetrio Tripepi, 91 - Reggio Calabria, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 1892 del 19 agosto 2004, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 16 e 17 agosto 2004 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria è accertato per i giorni 16 e 17 agosto 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2004

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

04A09394

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 luglio 2004.

Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, di lire quaranta miliardi pari a euro 20.658.275,96 per l'anno 1999 e di lire sessanta miliardi pari a euro 30.987.414,00 a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del fondo alle regioni;

Visto l'art. 5 del citato decreto n. 91/2000 che definisce i criteri, tra loro concorrenti, con i quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera per la ripartizione delle risorse del fondo; tenuto conto dell'effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia d'inserimento dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle Regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, nonchè delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le Regioni stesse;

Considerato che per la ripartizione del corrente anno 2004, relativa alle iniziative assunte dalle regioni nel corso del 2003, è stata concordata tra Ministero, regioni e province autonome l'individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione;

Considerato che i medesimi soggetti hanno concordato sull'opportunità, secondo le priorità stabilite dall'art. 6 del citato decreto n. 91 del 2000, di ripartire l'80 per cento dell'intero importo sulla base dei programmi ammessi alla fiscalizzazione, quantificati con i parametri sopra evidenziati, nonché di ripartire il restante 20 per cento delle risorse complessive in funzione del numero dei lavoratori disabili avviati con convenzioni non fiscalizzate di cui all'art. 11 della citata legge 68 del 1999;

Considerato, altresì, che il riparto tiene parzialmente conto delle risorse assegnate nelle precedenti annualità ed ancora non programmate, come da apposite comunicazioni delle regioni e province autonome;

Tenuto conto delle restanti somme già assegnate alle regioni e province autonome con le precedenti ripartizioni ed ancora non programmate, che rimangono nella disponibilità delle rispettive tesorerie con il medesimo vincolo di destinazione e, conseguentemente, utilizzabili negli anni successivi per gli interventi di fiscalizzazione di cui all'art. 13 della legge 68 del 1999;

Sentiti i rappresentanti delle regioni e province autonome, riuniti nei tavoli tecnici ed in assemblea plenaria per l'esame e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definitivamente approvata nella riunione del 12 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire sessanta miliardi per l'anno 2004, pari a euro 30.987.414,00, è ripartito tra le regioni e province autonome secondo l'elenco allegato (Tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2004

Il direttore generale: BATTISTONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 98

TABELLA 1

Regioni	Ripartizione
Valle d'Aosta	€
Piemonte	€ 3.365.259,88
Lombardia	€ 9.245.690,65
Liguria	€ 1.100.994,70
Prov. Aut. Trento	€ 292.752,08
Prov. Aut. Bolzano	€ 220.783,40
Veneto	€ 4.520.960,92
Friuli V. Giulia	€ 492.786,08
Emilia Romagna	€ 3.598.038,11
Toscana	€ 2.040.976,22
Umbria	€ 373.697,37
Marche	€ 1.715.992,02
Lazio	€ 1.781.216,36
Abruzzo	€ 669.573,77
Molise	€ —
Campania	€ —
Puglia	€ 990.562,20
Basilicata	€ —
Calabria	€ 443.792,63
Sicilia	€ —
Sardegna	€ 134.337,61
TOTALE . . .	€ 30.987.414,00

04A09368

DECRETO 7 settembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di sedici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies,* secondo comma, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Esaminati i verbali ispettivi e la documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che le sottoelencate società cooperative sono in liquidazione ordinaria e non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Dispone

la cancellazione dal registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, delle società cooperative di seguito elencate:

1. «Società cooperativa edilizia tra dipendenti dell'amministrazione comunale di Torino a r.l.», con

sede legale in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, costituita il 15 settembre 1948 per rogito notaio Blanc dott. Pierre, in liquidazione dal 6 febbraio 1976;

2. «Società cooperativa edilizia Chito» a r.l., con sede legale in Chivasso (Torino), via S. Marco n. 8/C, costituita il 16 luglio 1969 per rogito notaio dott. Carlo Vicario, in liquidazione dall'11 aprile 1980;

3. «Cooperativa lavoratori Barriera di Milano» a r.l., con sede legale in Torino, via Cardinale Alimonia angolo corso Novara, costituita il 10 aprile 1953 per rogito notaio dott. Giovanni Re, in liquidazione dal 15 marzo 1955;

4. Società «Cooperativa edilizia fra funzionari ed impiegati della filiale di Torino del Banco di Roma» a r.l., con sede legale in Torino, via Alfieri n. 11, costituita il 15 giugno 1948 per rogito notaio dott. Alessandro Billia, in liquidazione dal 15 aprile 1972;

5. Società cooperativa «Industria lavorazioni metalmeccaniche» a r.l., con sede legale in Torino, via Cavallermaggiore n. 15, costituita in data sconosciuta, in liquidazione dall'11 febbraio 1950;

6. Società cooperativa «Consorzio per la costruzione linea elettrica alla frazione Provonda di Giaveno» a r.l., con sede legale in Giaveno (Torino) - Frazione Provonda n. 6, costituita il 7 gennaio 1962 per rogito notaio dott. Giorgio Paglieri, in liquidazione dal 31 marzo 1971;

7. «Società cooperativa a responsabilità limitata autotrasporto lavoratori», con sede legale in Lessolo, costituita per rogito notaio dott. Francesco Presbitero l'8 gennaio 1949, in liquidazione dal 20 dicembre 1952;

8. «Società cooperativa edificatrice Sagittario Torino» a r.l., con sede legale in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 24, costituita il 30 settembre 1963 per rogito notaio dott. Carlo Vicario, in liquidazione dal 17 novembre 1965;

9. «Società cooperativa edilizia S. Evasio per azioni», con sede legale in Torino, via Ormea n. 119, costituita il 29 marzo 1963 per rogito notaio avv. Alessio Santoro, in liquidazione dal 21 aprile 1966;

10. Società cooperativa «La Libellula» a r.l., con sede legale in Torino, via G. Reni n. 96/38, costituita il 12 giugno 1963 per rogito notaio dott. Dario Morano, in liquidazione dall'8 maggio 1967;

11. «Parini società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede legale in Torino, corso Francia n. 15, costituita l'11 luglio 1967 per rogito notaio dott. Cunsolo Arturo, in liquidazione dal 18 novembre 1977;

12. «Cooperativa edilizia RE.BO.» a r.l. (già S. Barbara), con sede legale in Torino, corso Orbassano n. 247, costituita il 9 maggio 1963 per rogito notaio dott. Andrea Granaglia, in liquidazione dal 10 giugno 1964;

13. Società cooperativa edilizia «Stella Alpina» a r.l., con sede legale in Ivrea (Torino), via Cascinette n. 35/M, costituita il 29 ottobre 1962 per rogito notaio dott. Gian Maria Soudaz, in liquidazione dal 27 maggio 1972;

14. Società «Cooperativa Giardinieri» a r.l., con sede legale in Torino, via Cardinal Maurizio n. 36, costituita l'8 ottobre 1945 per rogito notaio dott. Emanuele Appendino, in liquidazione dal 30 novembre 1950;

15. Società «Cooperativa edilizia Major tra agenti e rappresentanti di commercio» a r.l., con sede legale in Torino, piazza Castello n. 99, costituita il 26 novembre 1962 per rogito notaio dott. Tommaso Pignataro, in liquidazione dal 15 febbraio 1980;

16. «Società cooperativa edilizia Champorcher» a r.l., con sede legale in Torino, piazza Robilant n. 8, costituita l'11 giugno 1963 per rogito notaio dott. Emanuele Chianale, in liquidazione dal 25 giugno 1965.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 settembre 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A09317

DECRETO 16 settembre 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della M.O.) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato il parere di massima della commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo allo scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 2004, n. 190;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400 - art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1) coop. «Cooperativa Produzione Audiovisivi», con sede in Pescara, via Regina Elena, 72, costituita per rogito notaio avv. D'Ambrosio Nicola in data 14 novembre 1979, repertorio n. 124948, codice fiscale n. 00902430685 - B.U.S.C. n. 1507/281046;

2) coop. «Piccola società cooperativa Euroservizi Innovativi a r.l.», con sede in Pescara, via Nazario Sauro, 13, costituita per rogito notaio dott. De Berardinis Simonetta in data 2 luglio 1998, repertorio n. 11978, codice fiscale n. 01519060683 - B.U.S.C. n. 1545/286070;

3) coop. «Elettrocoop - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Loreto Aprutino (Pescara), via Madonna delle Grazie, 1, costituita per rogito notaio Pantalone Balice Maria in data 8 agosto 2001, repertorio n. 349, codice fiscale n. 01608350680 - B.U.S.C. n. 1613/299860.

4) coop. «Le Tre Spighe piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescara, via Chiarini, 149, costituita per rogito notaio dott. Bulferi Marco in data 17 ottobre 2002, repertorio n. 7510, codice fiscale n. 01666780687 - B.U.S.C. n. 1671/310703.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 16 settembre 2004

Il direttore provinciale: PAOLETTI

04A09289

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 giugno 2004.

Approvazione della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli, denominata «Procedura di emergenza climatica».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, emanato ai sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare,

l'art. 8, comma 7, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;

l'art. 28, comma 2, il quale stabilisce che il Ministero delle attività produttive provvede alla sicurezza, all'economicità ed alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

l'art. 28, comma 3, il quale stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero delle attività produttive può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il proprio decreto del 26 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 9 ottobre 2001 con cui è stato, tra l'altro, istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito denominato il Comitato, al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonché di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza;

Visto il proprio decreto del 29 ottobre 2001, con cui sono stati nominati i membri del Comitato;

Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante il periodo di punta invernale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale;

Considerata la necessità di definire il ruolo, i compiti e le responsabilità delle imprese di gas naturale che gestiscono impianti del sistema nazionale del gas naturale e degli utenti del sistema del gas naturale coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza;

Ritenuto di dovere garantire, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante ciascun anno termico, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno;

Su proposta del Comitato, formulata ai sensi dell'art. 8, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 26 settembre 2001 e tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., responsabile per la trasmissione dell'energia elettrica, e degli utenti della rete nazionale di trasporto del gas naturale;

Ai fini della gestione di eventuali situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, causate da condizioni climatiche sfavorevoli;

Decreta:

Art. 1.

Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli

1. È approvata la «Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli», nel seguito denominata Procedura di emergenza climatica, riportata in allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La Procedura di emergenza climatica definisce gli interventi e la loro sequenza, ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica responsabili della sua attuazione, per far fronte a situazioni d'emergenza, nel bilanciamento complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni climatiche sfavorevoli.

3. Per quanto non diversamente specificato valgono le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 2.

Ruoli e compiti

1. I soggetti individuati nella Procedura di emergenza climatica hanno l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalità ed i tempi previsti nella procedura stessa, all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, facendo riferimento al Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, definita dalla deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, dell'Autorità per l'energia elettrica, e il gas, nei casi indicati dalla procedura stessa.

2. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio sono responsabili dell'attuazione della Procedura di emergenza climatica e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dalla procedura stessa.

3. Le imprese di trasporto assicurano il bilanciamento fisico della rete di trasporto, rendendo accessibili le capacità di trasporto disponibili per fare fronte alle situazioni di emergenza di cui al presente decreto. Gli utenti hanno la responsabilità di rendere disponibile nei punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti i volumi di gas necessari in funzione del prelievo ai punti di riconsegna, nonché di assicurare l'applicazione della procedura per l'eventuale riduzione o interruzione della fornitura di gas ai rispettivi clienti finali.

4. Tenuto conto dell'entità dei consumi di gas naturale, previsti in progressivo aumento nei prossimi anni per il settore termoelettrico, i produttori d'energia elettrica mediante impianti che utilizzano gas naturale, forniscono al Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, tramite il Gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, i dati e le informazioni previsti nella Procedura di emergenza climatica, al fine di permettere, durante le situazioni di emergenza, una gestione razionale e tempestiva delle risorse di gas naturale, secondo le priorità ed i tempi stabiliti nella procedura stessa.

5. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficoltà incontrate e lo invia alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, che lo sottopone al Comitato al fine del monitoraggio dello sviluppo e della gestione dell'intera fase di emergenza, del conseguente aggiornamento della Procedura di emergenza climatica e dell'individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati.

Art. 3.

Responsabilità

1. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nella Procedura di emergenza climatica di cui al presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto e di stoccaggio alcuna penale o risarcimento né per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, né per i danni che gli utenti stessi dovessero subire in conseguenza di tali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Parimenti, nessuna responsabilità potrà essere attribuita alle stesse imprese per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nella fase d'emergenza.

2. In relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la formulazione della richiesta da parte dell'impresa maggiore di trasporto agli utenti di rendere massime le immissioni di gas in rete agendo sulle rispettive fonti di approvvigionamento, di cui al punto 6 della Procedura di emergenza climatica, sospende automaticamente l'applicabilità dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della deliberazione stessa, nonché dei corrispettivi di scostamento presso i punti di entrata in rete degli stoccaggi e dei corrispettivi di disequilibrio di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3 della citata deliberazione.

3. Entro trenta giorni dal termine della fase di emergenza, le imprese di trasporto e di stoccaggio interessate renderanno disponibili al Ministero delle attività produttive, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e agli utenti interessati la documentazione riepilogativa sulle operazioni effettuate in relazione all'utilizzo del gas di proprietà degli utenti stessi, al fine della eventuale compensazione tra gli utenti dei volumi di gas interessati, nonché all'eventuale utilizzo degli stoccaggi strategici.

4. I dati e le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti interessati, ai fini dell'esecuzione della Procedura di emergenza climatica, alle imprese di trasporto e alle imprese di stoccaggio, alla Società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ed al Comitato

hanno carattere di riservatezza ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni subiti dagli utenti del sistema nazionale del gas, in relazione al verificarsi di una situazione di emergenza in condizioni climatiche sfavorevoli, resta ferma la responsabilità civile:

a) degli utenti che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto nei tempi previsti le informazioni relative alla massimizzazione delle proprie fonti di approvvigionamento, come indicato ai punti 6 e 7 della Procedura di emergenza climatica;

b) degli utenti che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, nei tempi previsti, copia della comunicazione ai propri clienti dell'attivazione della procedura di interruzione, come previsto al punto 10 della Procedura di emergenza climatica;

c) dei soggetti che abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, al fine della gestione della procedura, informazioni non veritiere o incomplete o che non abbiano provveduto a fornire o aggiornare le informazioni previste nella Procedura di emergenza climatica;

d) dei titolari degli impianti individuati come interrompibili per i quali non risulti evasa la richiesta di interruzione.

6. Restano ferme le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di controversie, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 4.

Situazioni di emergenza diverse da quella climatica

1. In attesa dell'emanazione di disposizioni specifiche, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora si verifichino situazioni di emergenza del sistema del gas naturale diverse dall'emergenza climatica, si applica la Procedura di emergenza climatica di cui al presente decreto, secondo specifiche indicazioni fornite dal Comitato.

Art. 5.

Sanzioni e disposizioni finali

1. Fatte salve le sanzioni e le responsabilità previste dalle norme vigenti, la mancata osservanza della Procedura di emergenza climatica, nei casi più gravi, costituisce sufficiente motivo di revoca da parte del Ministero delle attività produttive di qualsiasi concessione, autorizzazione, nulla osta comunque denominati, rilasciati alle imprese del sistema del gas ed ai soggetti individuati nella Procedura stessa.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attività produttive.

Roma, 25 giugno 2004

Il Ministro: MARZANO

DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
COMITATO TECNICO DI EMERGENZA E MONITORAGGIO DEL GAS NATURALE

Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (art. 8, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 2001, n. 235).

Definizioni.

Ministero: Ministero delle attività produttive.

Direzione: Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Comitato: Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, istituito presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235.

Dispacciamento: attività di gestione coordinata e continuativa di monitoraggio e di bilanciamento dei flussi di gas naturale.

Impresa di trasporto: impresa che svolge l'attività di trasporto di gas naturale.

Impresa maggiore di trasporto: alla data di approvazione della presente procedura, corrisponde alla società Snam Rete Gas S.p.a.

Impresa di stoccaggio: impresa che svolge l'attività di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è titolare.

GRTN: società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Procedura di emergenza climatica: procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli.

Produttore di energia elettrica: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.

Utente: utilizzatore della rete di trasporto del gas che acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

Cliente finale: consumatore che acquista gas per uso proprio.

Disposizioni generali.

1. La presente procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, nel seguito richiamata come procedura di emergenza climatica, definisce la sequenza logico-temporale delle azioni da eseguire, ed i relativi soggetti responsabili della loro attuazione, in caso di eventi climatici sfavorevoli che comportino carenza di disponibilità di gas naturale rispetto alla domanda nel periodo di punta invernale.

La procedura di emergenza climatica, approvata dal Ministero delle attività produttive, su proposta del Comitato tecnico d'emergenza e monitoraggio del sistema del gas (di seguito denominato Comitato), ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 26 settembre 2001, stabilisce le regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza climatica ed i relativi obblighi per la gestione in sicurezza del sistema del gas.

2. La procedura di emergenza climatica è attivata, secondo i termini e le condizioni di seguito indicati, ogniqualvolta il controllo ed il confronto sistematico tra le previsioni relative alla disponibilità (inclusa quella in erogazione dal sistema nazionale degli stoccaggi) e quelle relative al fabbisogno di gas - effettuati giornalmente dall'Impresa maggiore di trasporto attraverso operazioni di monitoraggio del trasporto - evidenzino un deficit di bilancio giornaliero ed orario causato da eventi climatici sfavorevoli.

Nell'applicazione della procedura di emergenza il Comitato si avvale dell'impresa maggiore di trasporto, in quanto soggetto preposto ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema di trasporto attraverso il bilanciamento fisico della rete, ai sensi dell'art. 8, comma 6,

del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di far fronte ad una situazione d'emergenza climatica per mancata copertura del fabbisogno di gas.

3. Per l'esecuzione delle iniziative e delle attività previste nella presente procedura di emergenza climatica, le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, il GRTN e gli utenti, scambiandosi le necessarie informazioni, individuano, in funzione delle rispettive competenze, i numeri telefonici, di fax e gli indirizzi di posta elettronica dei relativi responsabili, che devono essere costantemente reperibili da parte dell'impresa maggiore di trasporto per la gestione coordinata delle situazioni di emergenza climatica. Tali informazioni sono organizzate in un elenco a cura dell'impresa maggiore di trasporto. Ciascun soggetto coinvolto nella presente Procedura di emergenza climatica provvede - per quanto di propria competenza - a rendere note e a mantenere costantemente aggiornate le informazioni incluse in tale elenco attraverso apposita comunicazione alla Segreteria del Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, che provvede alla relativa divulgazione presso i soggetti interessati. In ogni caso è prevista una verifica trimestrale delle informazioni in oggetto.

4. L'impresa maggiore di trasporto, quale gestore della presente procedura ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, quando i dati a sua disposizione facciano ritenere probabile il verificarsi di condizioni di emergenza climatica, avvia le azioni in conformità alla presente procedura:

a) in stretto coordinamento con le altre imprese di trasporto, con le Imprese di stoccaggio e col GRTN per quanto di rispettiva competenza;

b) dandone apposita comunicazione ai membri del Comitato.

Durante le fasi di cui alla presente procedura le imprese di trasporto interconnesse collaborano per garantire che le condizioni di interoperabilità contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza in oggetto.

5. Il ruolo degli utenti nell'applicazione della presente procedura di emergenza climatica è fondamentale. Pertanto ciascun utente deve, preventivamente all'avvio di ciascun anno termico di trasporto e, in prima applicazione della presente procedura, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione:

a) informare i propri clienti finali con consumi superiori a 200.000 Smc/anno delle problematiche derivanti da una situazione di emergenza climatica e verificare, con ciascun cliente, la possibilità concreta di far fronte alla mancanza parziale o totale di fornitura di gas naturale riducendo al minimo indispensabile gli eventuali problemi e danni conseguenti;

b) comunicare e tenere aggiornato, tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto, l'elenco dei propri clienti (inclusi quelli allacciati alle reti di altre imprese di trasporto) con:

contratti di fornitura del gas naturale con clausola di interrompibilità;

impianti industriali con alimentazione dual-fuel (incluse le centrali per la produzione di energia elettrica)

nonché, per ciascuno degli stessi, i relativi tempi di attivazione (nota 1);

c) fornire all'impresa maggiore di trasporto le effettive potenzialità di riduzione dei consumi di gas naturale degli impianti diversi dalle centrali termoelettriche utilizzando combustibili alternativi.

6. Il GRTN, in applicazione delle fasi 2 - Allarme di livello beta - e 3/b - Allarme di livello gamma, assume, per il Comitato e per l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale, il ruolo fondamentale di riferimento e coordinamento dell'intero settore elettrico nazionale, ai fini della gestione operativa della presente Procedura di emergenza climatica. Per lo svolgimento di tale ruolo, il GRTN si coordina strettamente da un lato con i produttori di energia elettrica e dall'altro con l'Impresa maggiore di trasporto.

A tal fine, i produttori di energia elettrica:

a) fanno pervenire al GRTN:

per il periodo 1° dicembre - 31 marzo di ogni anno, il programma mensile di produzione ed i relativi consumi mensili di gas naturale in ciascuna centrale termoelettrica, funzionante sia solo a gas naturale sia a dual-fuel, entro il giorno 20 del mese precedente, ai fini della successiva comunicazione da parte del GRTN dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il giorno 23 seguente;

per il periodo 15 novembre - 31 marzo di ogni anno, il programma di produzione e i relativi consumi di gas naturale di ciascuna centrale termoelettrica di cui al punto precedente, per ciascuna settimana, dal lunedì alla domenica, con dettaglio giornaliero, entro il giovedì della settimana precedente, ai fini della successiva comunicazione da parte del GRTN dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il venerdì seguente;

b) nel periodo 1° dicembre - 31 marzo di ogni anno, gestiscono le scorte di combustibili alternativi al gas naturale nelle centrali dual-fuel, tenendo anche conto dell'esigenza di massimizzare il loro uso in sostituzione del gas naturale, in caso si verifichi una situazione di emergenza climatica.

7. Le comunicazioni tra la Direzione - nella persona del Direttore dell'Ufficio D1 - ed il centro di dispacciamento dell'impresa maggiore di trasporto relative all'attuazione di questa procedura devono essere anticipate per via telefonica e confermate immediatamente a mezzo fax e/o e-mail.

Le comunicazioni destinate al Ministero - nell'ambito delle fasi descritte nella procedura di emergenza climatica - sono inviate, a mezzo fax e/o posta elettronica, al direttore generale della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

PROCEDURA DI EMERGENZA CLIMATICA

Attività sistematica di sorveglianza per l'individuazione delle situazioni di preallarme.

1. L'impresa maggiore di trasporto, contestualmente al programma operativo di ciascun mese definito sulla base:

a) del programma mensile e settimanale fornito dagli utenti e relativo sia al volume giornaliero del gas previsto in immissione presso ciascun punto di entrata della rete nazionale di trasporto (compreso l'immissione dallo stoccaggio), sia al volume giornaliero previsto in riconsegna (nota 1);

b) del programma mensile, fornito dalle imprese di stoccaggio entro il giorno 25 del mese precedente e dalle stesse aggiornato settimanalmente: tali programmi includono informazioni dettagliate giornalmente per aree aggregate, elaborate sulla base delle richieste inviate dagli utenti (nota 1);

c) del programma mensile e settimanale, fornito dal GRTN che acquisisce i dati direttamente dai produttori di energia elettrica, relativo al volume giornaliero di gas consumato previsto per ciascuna centrale termoelettrica, con funzionamento sia a gas che dual-fuel (nota 2);

effettua una valutazione preventiva dell'approssimarsi di eventuali situazioni di criticità (ad esempio simulando l'arrivo di una punta di freddo definita statisticamente ed aggiornata annualmente in base agli andamenti termici registrati a partire dal primo anno di rilevazione) tali da generare un pre-allarme.

2. L'impresa maggiore di trasporto, verificata l'esistenza di condizioni di criticità, dà avvio alla fase di pre-allarme, descritta nel seguito, informandone i membri del Comitato e contestualmente le altre imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, il GRTN e gli utenti, al fine di consentire un'idonea predisposizione degli interventi di loro competenza.

Fase di pre-allarme - Analisi della situazione.

3. Durante la fase di pre-allarme, anche alla luce di quanto verificatosi nel periodo precedente e con particolare riguardo alla situazione di svaso del sistema stoccaggi, l'impresa maggiore di trasporto provvede ad intensificare il processo di monitoraggio dello svaso da stoccaggio in relazione al bilanciamento del sistema, ponendo particolare attenzione alle previsioni relative ai consumi dei quattro giorni successivi, basandosi sulla previsione della temperatura a quattro

giorni, ed, in particolare, il prelievo del mercato civile. Il GRTN si coordina con i produttori di energia elettrica che sono tenuti a comunicargli (nota 2):

a) il programma di produzione e i relativi consumi di ciascuna centrale termoelettrica, sia funzionante solo a gas che a dual fuel, con dettaglio giornaliero, per il periodo individuato come critico;

b) le effettive potenzialità di riduzione dei consumi di gas naturale nelle stesse centrali, utilizzando combustibili alternativi, nei seguenti due casi di funzionamento: nel rispetto dei limiti di emissione in atmosfera per esse stabilito e nell'ipotesi di sospensione temporanea degli stessi limiti, a parità di potenza ed energia elettrica prevista nei programmi di produzione settimanali e mensili.

4. Sulla base della programmazione settimanale più aggiornata, nonché dei programmi giornalieri trasmessi dagli utenti, tenendo informato con continuità il GRTN, che a sua volta provvede ad informare dell'avvio della fase di pre-allarme i gestori delle centrali elettriche dual fuel, l'impresa maggiore di trasporto rielabora la previsione relativa ai quattro giorni successivi sulla base delle più recenti informazioni disponibili relative alle condizioni e ai vincoli del sistema di trasporto, nonché delle previsioni meteorologiche fornite da istituti specializzati.

5. Tenendo conto della previsione sopra indicata, l'impresa maggiore di trasporto definisce, per il periodo in oggetto, il volume di gas stimato necessario in erogazione dal sistema stoccaggi ai fini della copertura del fabbisogno (nota 1), dandone comunicazione alle imprese di stoccaggio. Le imprese di stoccaggio verificano e confermano giornalmente la programmazione di cui sopra, rielaborandola e specificandola per singolo campo di stoccaggio, comunicando all'impresa maggiore di trasporto la portata oraria massima ed il volume giornaliero producibile (nota 1).

6. Qualora, sulla base dei dati in suo possesso, l'impresa maggiore di trasporto verifichi un deficit di copertura del fabbisogno di gas, darà l'avvio alla fase 1 - Allarme di livello alfa, descritta nel seguito - informandone la Direzione ed i membri del Comitato che, convocato dalla Direzione entro 12 ore dalla comunicazione sopra citata, si riunisce in tempi compatibili con lo stato di emergenza per prendere atto della situazione e ratificare l'avvio della fase 1.

Fase 1 - Allarme di livello alfa - Interventi per incrementare la disponibilità di gas in rete.

7. Qualora, nel periodo oggetto di analisi, il confronto tra la previsione del fabbisogno - aggiornato come indicato in precedenza - e la disponibilità prevista di gas dalle varie fonti d'immissione (stoccaggio compreso), così come indicato dagli utenti e verificato dall'impresa maggiore di trasporto alla luce dei valori di consuntivo nel periodo immediatamente precedente, confermi un deficit di copertura del fabbisogno, l'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *b)* del decreto ministeriale 26 settembre 2001 ed avvisati i membri del Comitato, richiede agli utenti, tramite la persona responsabile da essi designata di cui nelle disposizioni generali della presente Procedura, di massimizzare la disponibilità di gas in rete agendo sulle rispettive fonti d'approvvigionamento e attivando, qualora le clausole contrattuali lo consentano, l'interruzione delle forniture di gas ai rispettivi clienti con contratto di fornitura interrompibile.

8. In relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della deliberazione n. 137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la formulazione di tale richiesta sospende automaticamente l'applicabilità dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della medesima deliberazione; durante la fase in oggetto viene inoltre sospesa l'applicazione dei corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi nonché dei corrispettivi di disequilibrio di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3 della stessa deliberazione.

9. Sulla base delle conferme ricevute dagli utenti - che devono pervenire all'impresa maggiore di trasporto entro le 12 ore successive la formulazione della richiesta di cui sopra - l'Impresa maggiore di trasporto, qualora accerti il perdurare di una situazione di mancata copertura del fabbisogno nonostante la massimizzazione delle immissioni in rete, avvia la fase 2 della Procedura per l'attivazione degli interventi sul settore dell'interrompibilità tecnica, inviando comunicazione alla Direzione ed ai membri del Comitato.

10. Il Comitato, convocato dalla Direzione entro 12 ore dalla comunicazione sopra citata, si riunisce in tempi compatibili con lo stato di emergenza per ratificare l'avvio della fase 2. La Direzione provvede ad informare il Ministro delle attività produttive dell'avvio della fase 2.

Fase 2 - Allarme di livello beta - interventi per ridurre i consumi di gas al settore dell'interrompibilità tecnica.

11. L'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *b)* del decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001, ricevuti dagli utenti e dal GRTN, ciascuno per quanto di competenza, tutti gli elementi per l'individuazione dei clienti titolari di impianto industriale con alimentazione dual-fuel («interrompibilità tecnica») ed i relativi dati di prelievo:

a) prevede il trasporto di gas sulla rete dai punti di ingresso sino alle aree di prelievo, considerando sia i limiti di trasportabilità del sistema che il grado di copertura del fabbisogno di gas in ciascuna area;

b) individua la quota della domanda che occorre interrompere, al fine di comunicare agli Utenti della rete l'elenco dei clienti finali interessati dall'interruzione della fornitura e la durata prevista dell'interruzione.

12. Le modalità d'intervento sul settore dell'interrompibilità tecnica, sulla base delle valutazioni di cui sopra e delle informazioni, ottenute tramite il GRTN, sui dati relativi ai Produttori di energia elettrica, seguono il seguente criterio:

a) nell'ambito dell'elenco degli impianti industriali con alimentazione dual-fuel - fornito e aggiornato in tempo reale dagli Utenti tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto (nota 1) - gli interventi di interruzione sono avviati prioritariamente sugli impianti di produzione di energia elettrica dual fuel che utilizzano gas naturale (a fronte dei dati comunicati giornalmente dal GRTN che, a sua volta, agisce sulla base di un continuo monitoraggio delle situazioni delle singole centrali termoelettriche svolto in collaborazione con i gestori degli impianti produttivi al fine del mantenimento del bilanciamento del sistema elettrico) ed in secondo luogo sugli altri impianti industriali;

b) la ripartizione degli interventi di interruzione sugli impianti di cui al punto precedente è realizzata pro - quota, fatte salve le esigenze di bilanciamento della rete elettrica di trasmissione indicate dal GRTN e compatibilmente con le esigenze di bilanciamento e dispacciamento della rete nazionale di trasporto di gas.

L'eventuale adozione di criteri diversi da quanto sopra indicato deve essere adeguatamente motivata e giustificata nella relazione redatta a seguito della conclusione del periodo di emergenza di cui al punto 22.

13. L'Impresa maggiore di trasporto comunica, tramite fax e posta elettronica, agli Utenti di attivare immediatamente la Procedura, dagli stessi predisposta, per interrompere la fornitura di gas naturale ai propri clienti con impianti industriali dual-fuel. Copia della comunicazione, inviata da ciascun utente ai propri clienti finali, è inviata all'impresa maggiore di trasporto entro le 12 ore successive, trascorse le quali l'impresa maggiore di trasporto provvede, a garanzia del funzionamento della presente Procedura, ad inviare direttamente una propria comunicazione (per fax e posta elettronica) a tutti i clienti finali inclusi nell'elenco fornito dagli utenti e per conoscenza alla Direzione. Le comunicazioni, inviate dall'Impresa maggiore di trasporto ai clienti finali, secondo le modalità indicate, hanno la stessa efficacia formale di quelle inviate dagli utenti.

Fase 3/a - Allarme di livello gamma - Interventi per incrementare le immissioni di gas in rete con uso degli stoccaggi, ivi incluso lo stoccaggio strategico.

14. Qualora la completa attivazione degli interventi di cui alla fase 2 non sia sufficiente al recupero del deficit di copertura, l'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 6 del

decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001 ed a fronte della situazione aggiornata circa l'andamento relativo all'erogazione di gas, da ciascun campo di stoccaggio, fornito dalle imprese di stoccaggio:

a) definisce il quantitativo di gas stimato necessario alla copertura del deficit da erogare dagli stoccaggi;

b) richiede alle imprese di stoccaggio di mettere a disposizione del sistema tali quantitativi.

15. Le imprese di stoccaggio, previa verifica della richiesta e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001, comunicano all'impresa maggiore di trasporto, entro 3 ore dalla richiesta stessa, i quantitativi di gas complessivamente disponibili, suddivisi per singolo campo di stoccaggio.

L'impresa maggiore di trasporto notifica la situazione alla direzione ed ai membri del comitato che, convocato entro 12 ore dalla suddetta notifica, provvede a ratificare - in tempi compatibili con lo stato di emergenza - l'avvio della fase 3/a.

Fase 3/b - Allarme di livello gamma - Interventi per ridurre i consumi di gas nelle centrali termoelettriche che utilizzano gas naturale.

16. Al completamento della fase 3/a, l'impresa maggiore di trasporto valuta la persistenza o meno della situazione di mancanza di copertura della domanda.

Qualora accerti il perdurare di una situazione di deficit nella disponibilità di gas, l'impresa maggiore di trasporto comunica immediatamente per via telefonica, seguita da comunicazione via fax/posta elettronica, l'esito di tale verifica:

a) alla direzione

b) ai membri del comitato;

c) all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

d) al GRTN, nella persona del responsabile di cui nelle disposizioni generali della presente procedura che, a sua volta, informa i produttori di energia elettrica che gestiscono centrali termoelettriche che utilizzano gas naturale,

nonché, a mezzo di comunicazione via fax o posta elettronica, agli utenti interessati. Ricevuta tale comunicazione, la direzione provvede ad attivare la struttura permanente per l'emergenza energetica, istituita con decreto ministeriale 14 aprile 1997, e rinnovata con decreti ministeriali 23 dicembre 2002 e 20 marzo 2003, ed a informare il Ministro delle attività produttive della persistenza della situazione di crisi energetica, al fine di proporre l'emanazione di disposizioni di emergenza, quale la temporanea sospensione dei limiti ambientali relativi all'uso di combustibili alternativi al gas nelle centrali termoelettriche dual-fuel. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290.

17. Successivamente alla emanazione delle disposizioni di emergenza, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con il GRTN, che si coordina coi produttori di energia elettrica, prevede, per ciascuna delle centrali termoelettriche dual-fuel nei limiti della disponibilità sul mercato di combustibile sostitutivo, le quantità di gas da risparmiare.

Fase 4 - Allarme di livello delta - Interventi per ridurre i consumi di gas - Riduzione o interruzione della fornitura di gas ai clienti privi di interrompibilità tecnica.

18. A seguito dell'ulteriore negativa verifica di copertura condotta dall'impresa maggiore di trasporto e della relativa comunicazione ai soggetti individuati al punto 12, circa la persistenza di una situazione di crisi energetica, la direzione, tramite la struttura permanente per l'emergenza energetica, informa il Ministro delle attività produttive della necessità di adottare opportuni interventi di riduzione dei consumi su ulteriori componenti della domanda di gas naturale, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari per il riscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas naturale, la massimizzazione dell'uso di centrali termoelettriche che non utilizzano gas naturale, su indicazioni fornite dal GRTN, la riduzione o la sospensione delle forniture ai clienti con contratto di fornitura con clausola di interrompibilità inclusi nell'elenco fornito dagli utenti, di cui nelle disposizioni generali, ove non già avvenuta a seguito degli interventi di cui al punto 6.

19. In questa fase gli utenti mettono a disposizione dell'impresa maggiore di trasporto le informazioni relative alla programmazione del fabbisogno di gas relativo ai 30 giorni successivi - ipotizzando condizioni climatiche standard - al fine di individuare il momento in cui vengono ristabilite le condizioni di sicurezza del sistema.

20. L'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle valutazioni effettuate dalle imprese di stoccaggio circa il degrado delle proprie disponibilità da stoccaggio in funzione di tale programmazione, verifica lo stato del sistema globale anche tenendo conto dei benefici derivanti dalle interruzioni.

Conclusione del periodo di emergenza.

21. Il periodo di emergenza giunge a conclusione nel momento in cui venga a cessare il deficit tra previsioni di disponibilità e fabbisogno causato da eventi climatici sfavorevoli.

La data di cessata emergenza, nel caso di attivazione della procedura limitatamente alla fase 1 e fino alla fase 2, è indicata dall'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle informazioni raccolte dai soggetti coinvolti nella presente procedura e del costante monitoraggio dell'evoluzione della situazione climatica, e comunicata al Ministero, ai membri del comitato, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale ed agli utenti.

Nei casi in cui l'emergenza venga superata con il ricorso a quanto previsto dalla fase 3/a o dalle successive fasi 3/b e 4, l'impresa maggiore di trasporto, in accordo con le imprese di stoccaggio, valuta la data di possibile rientro in sicurezza del sistema, anche tenuto conto di un margine adeguato, e ne dà comunicazione alla direzione, ai membri del Comitato, alla Società Gestore della rete di trasmissione nazionale ed agli utenti. Il Ministero, tenuto conto di tale comunicazione, individua e dichiara la data di cessata emergenza climatica e ne dà informazione sul proprio sito Internet (nota 3), anche ai fini della sospensione di disposizioni e misure straordinarie eventualmente adottate per far fronte al superamento dell'emergenza stessa.

22. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto nella presente Procedura elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte durante l'emergenza e delle eventuali difficoltà incontrate e lo invia alla direzione, che lo sottopone al comitato.

23. Il comitato, al termine della fase di emergenza, analizza ogni singola fase attraverso cui essa si è sviluppata (motivazioni, tempi, comportamenti di tutti gli operatori coinvolti), al fine di acquisire eventuali indicazioni di perfezionamento della presente procedura in termini applicativi e di ricadute contrattuali ed economiche sugli operatori coinvolti.

Nota 1 - La documentazione da utilizzare per le comunicazioni con l'impresa maggiore di trasporto previste nella presente procedura è resa disponibile nel sito Internet dell'impresa maggiore di trasporto (attualmente www.snamretegas.it)

Nota 2 - La documentazione da utilizzare per le comunicazioni con il GRTN previste nella presente procedura è resa disponibile nel sito Internet del GRTN (attualmente www.grtn.i.it).

Nota 3 - Attualmente www.attivitaproduttive.gov.it.

04A09316

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 settembre 2004.

Designazione di European Certifying Organization S.p.a., in Faenza, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, ed in particolare l'art. 8 che prevede la designazione di organismi notificati per lo svolgimento delle attività di certificazione per i recipienti a pressione trasportabili;

Visto il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003 concernente le procedure per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Vista la domanda presentata da European Certifying Organization S.p.a., con sede in via Mengolina, 31 - Faenza (Ravenna) del 13 giugno 2003;

Tenuto conto delle considerazioni espresse dalla commissione TPED con prot. n. 3027_ MOT2/U del 2 agosto 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. European Certifying Organization S.p.a. (E.C.O. S.p.a.), è designato quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. L'organismo rilascia la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di sicurezza in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Art. 2.

1. L'attività di certificazione di cui all'art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 e nel decreto dirigenziale 2 aprile 2003. Tale attività deve peraltro essere svolta nel rispetto dei requisiti e con il mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse strumentali, come individuati nella documentazione presentata, conformemente a quanto disposto dalla commissione per la valutazione dei requisiti di idoneità necessari per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati che ha condotto l'istruttoria. È fatta salva la possibilità di modificare elementi o procedure previa approvazione da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate è inviata al competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

Art. 3.

1. La presente designazione ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Durante il periodo di validità della designazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici può effettuare verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'organismo.

3. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 4.

1. Ove, nel corso dell'attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo non abbia mantenuto i requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto la designazione è oggetto di immediata sospensione o revoca in applicazione dell'art. 11 del decreto dirigenziale 2 aprile 2003.

2. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del decreto 2 febbraio 2002, n. 23, e del decreto dirigenziale 2 aprile 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2004

Il capo del Dipartimento: FUMERO

04A09334

DECRETO 7 settembre 2004.

Autorizzazione per l'utilizzo delle economie sui finanziamenti concessi a favore della provincia di Imperia, ai sensi dell'art. 17, commi 41 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, riguardante interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e n. 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 feb-

braio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota n. 2887 del 20 gennaio 2004, successivamente integrata con nota n. 2721 del 5 maggio 2004, con la quale la provincia di Imperia ha richiesto l'utilizzo delle economie realizzate sui mutui finanziati dalla legge n. 67/1988 per la realizzazione del nuovo intervento:

lavori per la messa in sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali della IV e della II divisione; importo progetto: € 107.149,59;

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, risultano a favore della provincia di Imperia economie realizzate per il complessivo importo di € 107.149,59;

Considerato che detto intervento, per il quale la provincia di Imperia richiede il finanziamento, corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che pertanto tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato l'utilizzo delle economie sui finanziamenti a suo tempo concessi a favore della provincia di Imperia con i decreti ministeriali n. 992/1989 e n. 100/1990, per il seguente intervento:

lavori per la messa in sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali della IV e della II divisione; importo progetto: € 107.149,59.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 7 settembre 2004

Il vice Ministro: MARTINAT

04A09336

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Johanna Maria Jäger, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Germania), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

la legge 19 novembre 1990, n. 341;

la legge 5 febbraio 1992, n. 91;

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471;

il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998;

il decreto ministeriale 28 maggio 1992;

il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il decreto interministeriale 4 giugno 2001;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;

l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

la legge 11 luglio 2002, n. 148;

la legge 28 marzo 2003, n. 53;

il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo, alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 13 maggio 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Zeugnis über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien - Musik», rilasciato dal Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus il 3 gennaio 2000;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien in Musik», rilasciato dal Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus il 13 febbraio 2004;

posseduto da:

cognome: Jäger;

nome: Johanna Maria;

nata a: Eggenfelden (Germania);

il: 30 maggio 1975;

cittadinanza comunitaria (tedesca),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A «Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A «Educazione musicale nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A09335

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 settembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 9 settembre 2004.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 9 settembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce a seguito della partecipazione del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle OO.SS. R.S.U. - A.C.I./P.R.A. L'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ne ha disposto la chiusura con decreto dell'8 settembre 2004, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 10 settembre 2004 con nota n. 2822/2.I.S.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 13 settembre 2004

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A09263

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

6° aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (supplemento ordinario), n. 103 del 6 maggio 2003, n. 210 del 10 settembre 2003 (supplemento ordinario), n. 22 del 28 gennaio 2004 e n. 95 del 23 aprile 2004, per i sottoelencati modelli.

N. C.N. 206 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "PARDINI" MOD. K3-ELECTRONIC
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 240 CON PORTAMIRINO mm 250
Lunghezza dell'arma: mm 420
Funzionamento: AD ARIA PRECOMPRESSA IN BOMBOLA SERBATOIO A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Tipo della molla: =====
N° di spire totali: =======
Diametro esterno della molla: mm =====
Diametro del filo: mm =======
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PARDINI ARMI S.r.l."

N. C.N. 207 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "FEINWERKBAU" MOD. 600
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 425 CON COPRICANNA mm 645
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Tipo della molla: MASSA BATTENTE
N° di spire totali: 23
Diametro esterno della molla: mm 8,9
Diametro del filo: mm 1,3
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: GRASSI MORRENO TITOLARE DELLA DITTA "ARMERIA SHOOTING MATCH DI GRASSI MORRENO"
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "601".

N. C.N. 208 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ANSCHUTZ" MOD. COMPRESSED AIR 2002
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =======
Lunghezza delle canne: mm 420 CON COPRICANNA mm 640
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Tipo della molla: MASSA BATTENTE
N° di spire totali: 20
Diametro esterno della molla: mm 5
Diametro del filo: mm 1
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: GRASSI MORRENO TITOLARE DELLA DITTA "ARMERIA SHOOTING MATCH DI GRASSI MORRENO"

N. C.N. 209 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "COMETA" MOD. 220
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 440
Lunghezza dell'arma: mm 1050
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Tipo della molla: STANTUFFO
N° di spire totali: 26,5
Diametro esterno della molla: mm 17,6
Diametro del filo: mm 2,8
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: ZUCCARINO LEONARDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "ELLEENNE S.r.l."

N. C.N. 210 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "B.S.A. GUNS" MOD. B.S.A. HORNET
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 470 CON COPRICANNA mm 486
Lunghezza dell'arma: mm 950
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA IN BOMBOLA SERBATOIO A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Tipo della molla: STANTUFFO
N° di spire totali: 7
Diametro esterno della molla: mm 14,1
Diametro del filo: mm 1,22
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO FULVIO PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI S.r.l:"

N. C.N. 211 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "NORCONIA" MOD. B 23
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 450 CON PORTAMIRINO mm 455
Lunghezza dell'arma: mm 1095
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Tipo della molla: STANTUFFO
N° di spire totali: 28
Diametro esterno della molla: mm 18,5
Diametro del filo: mm 3
Stato o Stati in cui è prodotta: CINA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CONCARI GIOVANNI TITOLARE DELLA DITTA "ARMERIA CONCARI"

N. C.N. 212 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "NORCONIA" MOD. B 88
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 450 CON PORTAMIRINO mm 457
Lunghezza dell'arma: mm 1060
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Tipo della molla: STANTUFFO
N° di spire totali: 24
Diametro esterno della molla: mm 18,5
Diametro del filo: mm 3
Stato o Stati in cui è prodotta: CINA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CONCARI GIOVANNI TITOLARE DELLA DITTA "ARMERIA CONCARI"

NOTE

Al nr. C.N. 79 della verifica di conformità dov'è iscritta la pistola ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) "FEINWERKBAU" Mod. P 34 cal. mm 4,5 (canna mm 233 con compensatore – portamirino mm 258) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "P 40".
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 giugno 2004.

Al nr. C.N. 80 della verifica di conformità dov'è iscritta la carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) "FEINWERKBAU" Mod. P70 cal. mm 4,5 (canna mm 425 con contrappeso mm 650) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "LG 700".
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 aprile 2004.

04A09366

MINISTERO DELLA SALUTE

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Hipragumboro-GM97»

Estratto decreto n. 101 del 2 settembre 2004

Prodotto medicinale per uso veterinario HIPRAGUMBORO-GM97 vaccino vivo contro la malattia di Gumboro.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra SA. - Avda. La Selva 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0191/001.

Produttore: officina Laboratorios Hipra SA. - Avda. La Selva 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

scatola 10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 103658011;

scatola 10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 103658023.

Composizione:

principio attivo: virus vivo della Brusite Infettiva Aviaria, ceppo GM97 minimo 10^2 DIE_{50} (dose infettiva embrione 50%);

eccipienti per dose: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli (broilers).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di broilers con livelli insignificanti di anticorpi materni (Elisa di 500 o inferiore) con l'obiettivo di ridurre la mortalità, i sintomi e le lesioni della malattia di Gumboro.

Tempi di sospensione: zero giorni

Validità:

liofilizzato: 12 giorni;

dopo ricostituzione: 1 ora.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

04A09270

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto provvedimento n. 170 del 2 settembre 2004

Specialità medicinali per uso veterinario:

ADVOVET soluzione iniettabile al 2,5% - A.I.C. n. 102194 (tutte le confezioni);

DECTOMAX soluzione iniettabile - A.I.C. n. 100400 (tutte le confezioni);

LECTADE - A.I.C. n. 100317 (tutte le confezioni);

LECTADE PLUS - A.I.C. n. 100318 (tutte le confezioni);

PAN-TERRAMICINA - A.I.C. n. 100087 (tutte le confezioni);

TERRAMICINA L.A. - A.I.C. n. 100088 (tutte le confezioni);

TERRAMICINA polvere solubile - A.I.C. n. 101290 (tutte le confezioni);

TERRAMICINA 100 - A.I.C. n. 100230 (tutte le confezioni);

VIBRAVET compresse - A.I.C. n. 100105 (tutte le confezioni).

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Latina - S.S. 156 km 50 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: modifica della denominazione del sito di produzione.

Il sito di produzione attualmente denominato PFIZER S.A - Zone Industrielle 29, Route des Industries — 37530 Poce sur Cisse — Amboise (Francia) modifica la denominazione in PFIZER PGM - Zone Industrielle 29, Route des Industries — 37530 Poce sur Cisse — Amboise (Francia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09271

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eprinex Pour-on».

Estratto provvedimento n. 171 del 6 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario EPRINEX Pour-on:

flacone 250 ml - A.I.C. n. 102310012;

flacone 1 litro - A.I.C. n. 102310024;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102310036;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102310048.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in via Vittor Pisani n. 16, Milano, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: aumento tempi di sospensione per carni e visceri.

I tempi di attesa per carni e visceri sono aumentati da zero giorni a 15 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09272

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Romidys 1 mg/ml soluzione iniettabile».

Estratto provvedimento n. 172 del 6 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ROMIDYS 1 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE.

Confezione: 1 fiala multidose da 20 ml - A.I.C. n. 103124018.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., con sede in 1ere Avenue - 2065 m - L.I.D. - F-06516 Carros Cedex (Francia).

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0146/001/1B/002.

Oggetto del provvedomento: variazione tipo IB n. 7c: cambio del produttore.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, il cambio del produttore:

da: Boehringer Ingelheim Pharma KG - Ingelheim am Rhein (Germania),

a: Virbac S.A., con sede in 1ere Avenue - 2065 m - L.I.D. - F-06516 Carros Cedex (Francia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09273

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gelliprim Premix».

Estratto provvedimento n. 177 dell'8 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario GELLIPRIM PREMIX, nella confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102477015.

Titolare A.I.C.: Nuova I.C.C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7/B - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica tempi di sospensione.

È autorizzata la modifica dei tempi di sospensione della specialità medicinale per uso veternario indicata in oggetto, come di seguito indicato:

suini: 4 giorni;

polli: 5 giorni;

conigli: 4 giorni;

pesci: 500 gradi/giorno.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09269

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze», ai sensi del Regolamento (CEE) 2081/92, presentata dall'Associazione produttori olivicoli della provincia di Firenze, con sede in Firenze, via G. Orsini n. 116, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità - QTC III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «COLLINE DI FIRENZE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (DOP) «Colline di Firenze» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto con le olive prodotte nell'area delimitata dall'art. 3, in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Varietà di olivo e caratteristiche al consumo

L'olio extravergine d'oliva «Colline di Firenze» è ottenuto dalla frangitura delle olive ottenute dagli oliveti costituiti per almeno 80% da piante delle cultivar, da sole o congiuntamente, di «Frantoio», «Correggiolo», «Moraiolo», «Leccino», «Pendolino», ed un massimo del 20% da piante di altre varietà tradizionalmente coltivate nel territorio di cui all'art. 3.

I requisiti dell'olio extravergine d'oliva «Colline di Firenze» - D.O.P saranno determinati al confezionamento e devono essere rispettati i seguenti parametri e caratteri secondo la vigente normativa:

valutazioni fisico-chimiche:

a) acidità espressa in acido oleico = o < 0,5 %;

b) indice di perossidi (mEq di O2/kg) = o < 12;

c) spettrometria UV K232 max 2,3 e K270 max 0,2;

d) polifenoli totali > 130 p.p.m. (metodo spettofotometrico/colorimetrico espresso in acido gallico);

e) tocoferoli > 100 p.p.m (metodo HPLCRP18 - standard esterno);

valutazioni organolettiche:

a) colore da verde intenso a giallo;

b) aroma di fruttato presente;

c) gusto amaro da medio del lieve a medio del forte;

d) piccante da medio del lieve a medio del forte.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» - D.O.P. comprende:

provincia di Firenze: intero territorio amministrativo dei comuni di: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfioren-

tino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vicchio e Vinci;

comuni di Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa, e San Casciano in Val di Pesa, con esclusione del territorio delimitato, con decreto ministeriale agosto 1996, del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario al n. 219 del 18 settembre 1996 con cui si individua la zona di produzione del vino «Chianti Classico».

Per il comune di San Casciano in Val di Pesa: è compresa la sola parte del territorio comunale delimitata ad est dal torrente Pesa, alla confluenza con il Borro del Fossato a nord, fino ad incontrare a sud il Borro delle Felci.

Per il comune di Tavarnelle Val di Pesa, il territorio delimitato dal confine amministrativo tra San Casciano e Tavarnelle V.P. a partire dal punto in cui il Borro delle Felci si immette nel torrente Pesa, proseguendo lungo il corso di questo torrente verso sud fino alla località Sanbuca. Si prosegue attraversando il ponte sulla Pesa prendendo a nord-ovest la mulattiera che porta in località La Canonica, oltrepassata la quale la strada curva verso sud-ovest lungo la carreggiabile fino a località Fillinelle, dove dalla linea virtuale tracciata da quota 321 a quota 333 si giunge in località Morrocco.

Da Morrocco si prosegue per il torrentello che scorre tra loc. Belvedere e Case S. Filippo fino ad incontrare il confine amministrativo tra Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle V.P. in località Mulino Drove.

Per il comune di Barberino Val d'Elsa: il territorio comunale delimitato ad est dal corso della Drove di Cinciano passando per il Mulino della Chiara fino ad incontrare il confine amministrativo tra il comune di Barberino V.E. e la provincia di Siena.

Provincia di Prato: intero territorio amministrativo.

Art. 4.

Origine

L'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» DOP, come tradizionalmente riconosciuto ed attestato da riferimenti storici derivanti da fonti scritte ed iconografiche fin dal medioevo, presenta peculiari caratteristiche organolettiche determinate dalle secolari cure colturali che ben si sono adattate alle condizioni pedo-climatiche, le quali lo rendono unico e riconoscibile rispetto alle altre produzioni olearie. Numerosi sono i riferimenti economici scaturiti dall'importanza e dal ruolo strategico che tale coltivazione ha avuto nel tempo, diventata nel XV secolo la principale sorgente di olio della Signoria di Firenze, ed ancor confermata dal notevole patrimonio olivicolo che fa di questo territorio uno dei maggiori a livello nazionale; fin nell'anno 1959, su iniziativa dei produttori fu costituito il Consorzio dell'olio tipico della provincia di Firenze con finalità di valorizzazione e salvaguardia del prodotto. L'olio ha influenzato attività sociali, culturali e gastronomiche, la cui fama ha superato i confini del territorio nazionale.

La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terrà un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.

Art. 5.

Coltivazione e metodo di ottenimento

Le pratiche agronomiche devono garantire la rispondenza dell'olio prodotto ai requisiti fissati dal presente disciplinare.

Le particolari condizioni climatiche determinano la scarsa presenza dei più temibili parassiti dell'olivo quali la *Bactrocera oleae* (mosca delle olive) e la *Prays oleae* (tignola dell'olivo), pertanto la difesa fitosanitaria deve essere eseguita, ove è necessario, in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi, seguendo le indicazioni di buona pratica agricola approvati dalla regione Toscana.

Le olive devono essere raccolte non oltre il 31 dicembre. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con sistemi meccanici che garantiscano l'integrità del frutto. Non è consentito l'utilizzo delle olive cadute a terra prima dell'inizio delle operazioni di raccolta, né l'uso di cascolanti. Nei casi di raccolta manuale, le olive devono essere raccolte su reti o teli, trasportate al centro di stoccaggio aziendale e contenute in cassette o comunque in contenitori rigidi e forati ed in strati non superiori a 30 cm. La conservazione delle olive in azienda, deve garantire il mantenimento delle caratteristiche di pregio del prodotto, che devono essere comunque stoccate sempre in cassette o in contenitori rigidi e forati ed in strati non superiori a 30 cm.

Il trasporto delle olive al frantoio può avvenire nelle stesse cassette o in altri recipienti idonei di capacità superiore. Vista la differente tipologia di impianti presenti tradizionalmente nell'areale di produzione, il limite di produzione di olio per ettaro non può superare i 3,5 kg di olio moltiplicato per il numero di piante presenti e comunque non superiore a 900 kg/ettaro. Le operazioni di trasformazione delle olive per la produzione di olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione descritte nel presente disciplinare, al fine di garantire la rintracciabilità ed il controllo. L'estrazione dell'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» - D.O.P deve essere effettuata, entro cinque giorni dalla raccolta, dopo il lavaggio delle olive con acqua a temperatura ambiente, solo con metodi fisici che non alterino le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio ottenuto. L'olio deve essere stoccato e conservato in contenitori e locali tali da non compromettere le caratteristiche chimiche e organolettiche. È consentito l'imbottigliamento dell'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» D.O.P sino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione. L'olio extra vergine certificato, deve essere imbottigliato esclusivamente nella zona di produzione di cui all'art. 3 al fine di garantire la tracciabilità, il controllo nonché garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative e di pregio del prodotto. L'olio dovrà essere imbottigliato in contenitori di vetro, ceramica o terracotta smaltata per capacità fino a 3000 ml; per confezioni superiori a 3000 e fino a 5000 ml possono essere utilizzati anche contenitori di banda stagnata.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

L'olio extravergine d'oliva «Colline di Firenze» - D.O.P presenta un profondo legame con l'ambiente in tutto il processo produttivo: la coltivazione dell'olivo in questa zona è caratterizzata da condizioni climatiche rappresentative del limite settentrionale di sopravvivenza della specie, su suoli prevalentemente collinari; l'interazione fra varietà tradizionali dell'areale identificato, le tecniche produttive utilizzate, in particolare quella della raccolta anticipata ed effettuata anche tramite brucatura (distacco manuale delle olive dalla pianta), conferiscono al prodotto caratteristiche peculiari e non riproducibili.

Il sistema di conservazione delle olive e quello con cui viene effettuata l'estrazione dell'olio consente di ottenere i pregi del prodotto finale.

Art. 7.

Controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo autorizzato conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

Art. 8.

Designazione del prodotto

Sulle etichette deve essere riportata la dizione Olio Extravergine di Oliva «Colline di Firenze» seguita da «Denominazione di Origine Protetta» per esteso, riportando evidente ed in caratteri indelebili l'anno di raccolta. È facoltà del produttore indicare il mese di produzione.

È vietato usare qualsiasi qualificazione aggiuntiva, mentre sono consentite le indicazioni di marchi di consorzi, nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento alle località veritiere di produzione non potranno superare l'80% della dicitura «Colline di Firenze». Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i caratteri grafici per ulteriori informazioni non potranno superare il 50% della dicitura «Colline di Firenze».

Ogni confezione deve riportare il logo di cui all'art. 9.

Art. 9.

L o g o

Il marchio di identificazione è rappresentato dalla sintesi grafica di elementi tipici del paesaggio della provincia di Firenze e Prato composti all'interno di una forma circolare.

In basso al centro si evidenzia la stilizzazione di una oliva sormontata da due foglie di olivo disposte orizzontalmente in colore verde (C60 - Y60 - K70). L'oliva e le foglie si stagliano su un fondo unito di colore oro (Pantone M25 - Y80 - K30) che circa alla metà orizzontale del cerchio disegna una collina da cui spiccano: a sinistra una stilizzazione della cupola del Duomo di Firenze, in colore rosso (M80 - Y90 - K25); a destra quella di tre cipressi, simbolo della campagna toscana, nel medesimo colore verde dell'oliva (C60 - Y60 - K70).

Il tutto è compreso all'interno di un cerchio con un fondo di color avorio (M3 - Y40 - K3) delimitato da una fascia circolare di colore verde (C60 - Y60 - K70) su cui è riportata in oro (Pantone o M25 - Y80 - K30) la dicitura «COLLINE DI FIRENZE - D.O.P. » in carattere Garamond Bold condensato al 94%. La circonferenza esterna è delimitata da un filetto del medesimo colore oro.

Il marchio deve essere sempre riportato a colori sulle confezioni del prodotto. Può essere utilizzato in bianco e nero solo a scopo amministrativo.



Art. 10.

Utilizzo della denominazione d'origine protetta per i prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato l'olio extravergine di oliva D.O.P. «Colline di Firenze» anche a seguito di processi di elaborazione o di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

1) il prodotto a denominazione protetta e certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

2) gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche a riscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole in quanto autorità nazionale preposta all'attenzione del Reg. CEE 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

04A09367

REGIONE PUGLIA

Recepimento della determinazione di adeguamento del P.U.G. del comune di Trepuzzi

La Giunta della regione Puglia con atto n. 962 del 29 giugno 2004 (esecutivo a norma di legge), ha recepito la determinazione di adeguamento del P.U.G. del comune di Trepuzzi alle modifiche richieste ai fini della compatibilità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 20/2001, giusto verbale n. 3 del 26 marzo 2004, parte integrante dello stesso provvedimento.

04A09337

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Comunicati relativi ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che le ditte sottoelencate, già assegnatarie di marchio di identificazione hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
121 BZ	Tobias des Laimer Tobias	39012 Merano

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
102 BZ	Ladinser Hans Peter	39052 Kaltern

04A09338-9339

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 8 aprile 2004, n. 127, del Ministero della giustizia, riguardante: «Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 95/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 2004).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 95/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 2004, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 29, all'art. 6 (Rimborsi) della «Tariffa penale», al primo rigo, dove è scritto: «1. Oltre agli onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e 8, spetta al difensore *ed* il rimborso delle spese ...», leggasi: «1. Oltre agli onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e 8, spetta al difensore il rimborso delle spese ...»;

ed ancora, alla pagina 35, nella rubrica dell'art. 11 della «Tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale (civile e penale, tributaria e amministrativa)» dove è scritto: «(Pratiche di valore superiore *ai* € 5.164.600,00)», leggasi: «(Pratiche di valore superiore *a* € 5.164.600,00)».

04A09391

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401227/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

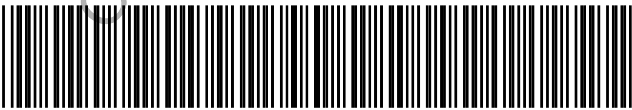
Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ **0,77**